

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

316 / 2022 del 16/08/2022

Oggetto: ACCORDO PER IL SUPPORTO AL TRASFERIMENTO DEI PAZIENTI IN "EMERGENZA - URGENZA" EX D.G.R. N. VIII/9014/2009 E D.G.R. N. X/2933 CON ASST CREMA - PROVVEDIMENTI

OGGETTO: ACCORDO PER IL SUPPORTO AL TRASFERIMENTO DEI PAZIENTI IN "EMERGENZA - URGENZA" EX D.G.R. N. VIII/9014/2009 E D.G.R. N. X/2933 CON ASST CREMA - PROVVEDIMENTI

vista la seguente proposta di deliberazione n. 546/2022, avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che AREU:

- è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 della L.R. n. 33/2009, come modificata dalla L.R. n. 22/2019, e attivata con DGR n. 2701/2019 e DGR n. 4078/2020;
- nell'ambito dei LEA, garantisce su tutto il territorio regionale:
 - a. l'attuazione della programmazione e il controllo, in materia di emergenza e urgenza extraospedaliera;
 - b. lo svolgimento e il coordinamento intraregionale e interregionale delle funzioni a rete relative all'indirizzo, al coordinamento, alla direzione e al monitoraggio dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera;
 - c. il coordinamento e la direzione, per il tramite delle proprie Articolazioni Aziendali Territoriali (A.A.T.) e le Sale Operative Regionali Emergenza Urgenza (S.O.R.E.U.) attraverso idonee formali convenzioni, del personale dipendente dalle Aziende e dagli Enti del Servizio Sociosanitario Lombardo impegnato nello svolgimento dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera;

RICHIAMATA la DGR n. X/2933 del 19/12/2014 recante "Determinazioni in merito al miglioramento dell'attività di soccorso e assistenza ai pazienti in condizioni cliniche di urgenza", nell'allegato 4 dà indicazioni per la collaborazione tra sistema dell'emergenza territoriale e rete ospedaliera ed in particolare precisa che:

- in caso di Trasporti Secondari Urgenti e in alcune situazioni specifiche è appropriato che il Servizio di Emergenza Territoriale 118, con le sue Sale Operative di Emergenza Urgenza (SOREU) con le équipes ed i mezzi di soccorso messi a disposizione dalle Articolazioni Aziendali Territoriali (AAT) di AREU, collabori, su richiesta, all'effettuazione dei trasporti sanitari urgenti, compatibilmente con le situazioni contingenti in essere;
- specifica che nei Trasporti Secondari Urgenti prognosi tempo/dipendente, la collaborazione tra Ospedale e servizio di Emergenza Territoriale 118 si può realizzare in modo differenziato, in funzione delle diverse tipologie di Strutture che richiedono la collaborazione, della presenza nel Presidio di una Terapia Intensiva e della distanza del Presidio dalla Struttura sede di DEA/ EAS della propria Azienda;

DATO ATTO che la promozione e lo sviluppo della presa in carico integrata delle condizioni di cronicità in stretta sinergia con le diverse realtà operanti all'interno della rete di assistenza territoriale e delle cure primarie (sviluppo CReG, cure intermedie, cure sub acute, ecc.), concorre ad evitare ricoveri inappropriati e il ricorso eccessivo e inadeguato alle strutture di emergenza;

RICHIAMATA la nota AREU del 27.04.2010, prot. n. 1446, inviata alla Direzione Generale Sanità con oggetto "D.G.R. n. VIII/9014 del 20.02.2009", recante le indicazioni

relativamente alle diverse tipologie di oneri conseguenti all'organizzazione di trasporti sanitari secondari in emergenza, che prevede in particolare che gli oneri, sia di ordine organizzativo-logistico/economico che sanitario, sono totalmente a carico delle specifiche Strutture Sanitarie richiedenti il servizio stesso;

VISTA la DGR n. XI/2019 del 31/7/2019 recante "Prime indicazioni per l'avvio del percorso di riordino e di riclassificazione dei PRESST, dei POT e delle Degenze di comunità", nell'allegato 1 definisce il percorso dell'integrazione ospedale – territorio, mediante l'implementazione della rete dei Presidi Socio Sanitari Territoriali (PreSST), dei Presidi Ospedalieri Territoriali (PO) e delle Degenze di comunità;

DATO ATTO che AREU ha approvato, con Deliberazione n. 222 del 19.06.2020, il nuovo testo convenzionale da proporre alle ASST/IRCCS, ai sensi alla D.G.R. n. VIII/9014/2009 e D.G.R. n. X/2933, che necessitano di un supporto organizzativo all'attività di trasporto sanitario secondario dai propri Presidi alla sede dell'ASST o ad altre strutture sanitarie hub di riferimento per la specifica condizione clinica;

RAVVISATA la necessità per AREU, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e in applicazione della soprarichiamata Deliberazione n. 222/2020, di provvedere alla stipula di un nuovo specifico accordo, in assenso con l'ASST Crema;

DATO ATTO che la presente convenzione si applica in tutti i casi in cui pazienti degenti, o presenti presso il PS/PPI, accusino problematiche cliniche tali da richiedere in brevissimo tempo (indicativamente entro 30') un trasporto secondario urgente per patologie con prognosi tempo dipendente ai Presidi di Crema e di Rivolta d'Adda dell'ASST Crema o ad altre strutture sanitarie hub di riferimento per la specifica condizione clinica;

PRECISATO che:

- la SOREU territorialmente competente si impegna a mettere a disposizione un mezzo di soccorso di base (MSB) con almeno due soccorritori certificati, compatibilmente con le contingenti attività di soccorso territoriale, per il trasporto dei suddetti pazienti;
- l'ASST Crema si impegna a attivare una propria équipe sanitaria per l'accompagnamento dei pazienti durante il trasporto in ambulanza e a provvedere al completamento delle dotazioni sanitarie non presenti sul MSB. Il personale sanitario dell'ASST Crema, che ha in carico il paziente, mantiene la responsabilità della gestione clinica dello stesso fino alla presa in carico da parte dell'équipe sanitaria del DEA del Presidio di Crema dell'ASST Crema o ad altra struttura ospedaliera hub di riferimento per la specifica patologia clinica.
- è facoltà del medico che ha in cura il paziente presso l'ASST decidere le modalità di accompagnamento, fatto salvo che il livello di assistenza da garantire al paziente durante il trasporto non può essere inferiore a quello assicurato dall'ASST stessa al momento della richiesta di trasferimento. Esclusivamente in caso di indisponibilità della propria équipe sanitaria di accompagnamento, per un contestuale impegno in altra emergenza interna alla struttura o altro trasporto sanitario, l'ASST può richiedere alla SOREU l'invio di un mezzo di soccorso avanzato MSA2 (mezzo con medico ed infermiere a bordo), che viene messo a disposizione compatibilmente con le contingenti attività di soccorso nel territorio; ovvero il MSA 2 potrà essere messo a disposizione in prima istanza, se competitivo e non già impegnato, secondo quanto previsto nell'allegato 4 della DGR 2933 del 2014;
- per tutto quanto non previsto dalle procedure interne all'ASST e nella procedura operativa valgono le procedure in atto presso la SOREU 118 competente per territorio;

DATO ATTO gli effetti del predetto accordo hanno durata triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione sino al 31.12.2024, fatti salvi gli eventuali rapporti intercorsi a far data dal 01.07.2022, per evitare di interrompere un servizio essenziale di assistenza e trasporto reso a favore di pazienti tempo dipendenti presso l'ASST Crema nelle more del perfezionamento della convenzione, con l'esclusione del tacito rinnovo. Le parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga del presente accordo, senza modifiche neppure parziali, possono procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza, da effettuare entro 60 giorni antecedenti alla scadenza, mediante l'indirizzo PEC;

EVIDENZIATO che l'ASST Crema riconoscerà ad AREU il rimborso delle prestazioni effettuate, in base ai costi medi regionali di riferimento determinati per MSB e MSA sostenuti dall'AREU per l'espletamento del servizio (rif. Delibera n. 222/2020 del 19.06.2020);

DATO ATTO, altresì, che, al momento del rinnovo dell'accordo, le tariffe indicate potranno subire delle variazioni al fine di consentire l'effettiva copertura dei costi sostenuti da AREU, rappresentando gli stessi il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del servizio;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

per tutti i motivi in premessa indicati:

1. di prendere atto della stipula dell'accordo, il cui testo è allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tra l'AREU e l'ASST Crema, con sede in Crema (CR), per definire il supporto organizzativo all'attività di trasporto sanitario secondario in emergenza dai propri Presidi alla sede dell'ASST o ad altre strutture sanitarie *hub* di riferimento per la specifica condizione clinica;
2. di stabilire che il predetto accordo ha decorrenza dalla data di sottoscrizione sino al 31.12.2024, fatti salvi gli eventuali rapporti intercorsi a far data dal 01.07.2022, per evitare di interrompere un servizio essenziale di assistenza e trasporto reso a favore di pazienti tempo dipendenti presso l'ASST Crema nelle more del perfezionamento della convenzione, con l'esclusione del tacito rinnovo. Le parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga del presente accordo, senza modifiche neppure parziali, possono procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza, da effettuare entro 60 giorni antecedenti alla scadenza, mediante l'indirizzo PEC;
3. di precisare che l'accordo in parola che la presente convenzione si applica in tutti i casi in cui pazienti degenti, o presenti presso il PS/PPI, accusino problematiche cliniche tali da richiedere in brevissimo tempo (indicativamente entro 30') un trasporto secondario urgente per patologie con prognosi tempo dipendente ai Presidi di Crema e di Rivolta d'Adda dell'ASST Crema o ad altre strutture sanitarie *hub* di riferimento per la specifica condizione clinica;
4. di dare atto che:
 - la SOREU territorialmente competente si impegna a mettere a disposizione un mezzo di soccorso di base (MSB) con almeno due soccorritori certificati, compatibilmente con le contingenti attività di soccorso territoriale, per il trasporto

dei suddetti pazienti;

- l'ASST Crema si impegna a attivare una propria équipe sanitaria per l'accompagnamento dei pazienti durante il trasporto in ambulanza e a provvedere al completamento delle dotazioni sanitarie non presenti sul MSB. Il personale sanitario dell'ASST Crema, che ha in carico il paziente, mantiene la responsabilità della gestione clinica dello stesso fino alla presa in carico da parte dell'équipe sanitaria del DEA ai Presidi di Crema e di Rivolta d'Adda dell'ASST Crema o ad altra struttura ospedaliera hub di riferimento per la specifica patologia clinica.
 - è facoltà del medico che ha in cura il paziente presso l'ASST decidere le modalità di accompagnamento, fatto salvo che il livello di assistenza da garantire al paziente durante il trasporto non può essere inferiore a quello assicurato dall'ASST stessa al momento della richiesta di trasferimento. Esclusivamente in caso di indisponibilità della propria équipe sanitaria di accompagnamento, per un contestuale impegno in altra emergenza interna alla struttura o altro trasporto sanitario, l'ASST può richiedere alla SOREU l'invio di un mezzo di soccorso avanzato MSA2 (mezzo con medico ed infermiere a bordo), che viene messo a disposizione compatibilmente con le contingenti attività di soccorso nel territorio; ovvero il MSA 2 potrà essere messo a disposizione in prima istanza, se competitivo e non già impegnato, secondo quanto previsto nell'allegato 4 della DGR 2933 del 2014;
 - per tutto quanto non previsto dalle procedure interne all'ASST e nella procedura operativa valgono le procedure in atto presso la SOREU 118 competente per territorio;
5. di disporre che i proventi derivanti dal predetto accordo, consistenti nel rimborso dei costi medi regionali sostenuti dall'AREU per l'espletamento del servizio, saranno introitati dall'Agenzia e contabilizzati nel Bilancio relativo all'esercizio 2022 e successivi sul seguente conto: n. 30.10.2145 "PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO ATS/ASST/IRCCS DELLA REGIONE";
 6. di precisare, pertanto, che, in base ai costi medi regionali di riferimento determinati per MSB e MSA2 le ASST riconosceranno ad AREU:
 - per ogni trasporto con MSB un costo pari a € 113,60/ora per tutto il tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU di riferimento;
 - per ogni trasporto con MSA2 un costo pari a € 267,68/ora per tutto il tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU di riferimento;
 7. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri economici a carico del Bilancio aziendale;
 8. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del procedimento è il Dott. Andrea Albonico, Direttore della S.C. Affari Generali e Legali;
 9. di individuare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto il Direttore della AAT di Cremona;
 10. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
 11. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line

dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Per il Direttore Amministrativo Luca Filippo Maria Stucchi come da delega acquisita agli atti dell'Agenzia Andrea Albonico

Il Direttore Sanitario Giuseppe Maria Sechi

Per il Direttore Generale Alberto Zoli come da delega acquisita agli atti dell'Agenzia Giuseppe Maria Sechi

		Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990.
	CONVENZIONE PER I TRASPORTI SECONDARI URGENTI TEMPO	Imposta di bollo pari a € 48,00.
	DIPENDENTI	Assolta virtualmente ai sensi dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642.
	TRA	
	Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (di seguito per brevità AREU),	Autorizzazione ASST di Crema - Agenzia delle Entrate n. 2016/2570 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cremona - Ufficio Territoriale di Crema
	con sede in Milano Via Alfredo Campanini n. 6, C.F./P.IVA	
	11513540960, in atto rappresentata dal Dott. Alberto Zoli, legale	
	rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale;	
	E	
	Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema (di seguito per brevità	
	ASST), con sede legale in Crema (CR) Largo Ugo Dossena 2, C.F./P.	
	IVA 1629350198, nella persona del suo legale rappresentante pro	
	tempore, dott.ssa Ida Maria Ada Ramponi, nella sua qualità di	
	Direttore Generale;	
	PREMESSO CHE	
	• l'ASST di Crema, con propria nota, ha chiesto ad AREU la	
	disponibilità a sottoscrivere una convenzione per il supporto	
	all'espletamento dei trasporti sanitari urgenti tempo dipendenti a	
	favore dei propri Presidi Ospedalieri e Punti di Primo Intervento;	
	• la Legge Regionale n. 23/2015 e s.m.i. ha definito una	
	significativa evoluzione dei Presidi afferenti alle ex Aziende	
	Ospedaliere, oggi ASST, prevedendo l'attribuzione alla Azienda	
	Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Crema dei presidi ospedalieri di	
	Crema e Rivolta d'Adda;	
	• la DGR n. X/2933 del 19/12/2014 recante "Determinazioni in merito	
	al miglioramento dell'attività di soccorso e assistenza ai pazienti in	
		Pagina 1 di 9

	condizioni cliniche di urgenza", nell'allegato 4 dà indicazioni per la	
	collaborazione tra sistema dell'emergenza territoriale e rete	
	ospedaliera;	
	la suddetta deliberazione n. X/2933 precisa inoltre che, in caso di	
	Trasporti Secondari Urgenti e in alcune situazioni specifiche, è	
	appropriato che il Servizio di Emergenza Territoriale 118, con le sue	
	Sale Operative di Emergenza Urgenza (SOREU) e con le équipes ed i	
	mezzi di soccorso messi a disposizione dalle Articolazioni Aziendali	
	Territoriali (AAT) di AREU, collabori, su richiesta, all'effettuazione dei	
	trasporti sanitari urgenti, compatibilmente con le situazioni	
	contingenti in essere;	
	la DGR n. XI/2019 del 31/7/2019 recante "Prime indicazioni per	
	l'avvio del percorso di riordino e di riclassificazione dei PRESST, dei	
	POT e delle Degenze di comunità", nell'allegato 1 definisce il	
	percorso dell'integrazione ospedale – territorio, mediante	
	l'implementazione della rete dei Presidi Socio Sanitari Territoriali	
	(PreSST), dei Presidi Ospedalieri Territoriali (PO) e delle Degenze di	
	comunità;	
	la suddetta deliberazione n° XI/2933 specifica che tali strutture	
	sono riconducibili all'assistenza territoriale, ma possono essere	
	collocate anche all'interno di strutture ospedaliere; specifica inoltre	
	che per le situazioni di emergenza urgenza viene attivato il Sistema	
	di Emergenza Urgenza extraospedaliero.	
	TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	ART. 1 Premesse	
		Pagina 2 di 9

	Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del	
	presente atto.	
	ART. 2 Oggetto	
	La presente convenzione si applica in tutti i casi in cui pazienti	
	degenti, o presenti presso il PS/PPI, accusino problematiche cliniche	
	tali da richiedere in brevissimo tempo (indicativamente entro 30') un	
	trasporto secondario urgente per patologie con prognosi tempo-	
	dipendente ai Presidi di Crema e di Rivolta d'Adda dell'ASST di	
	Crema o ad altre strutture sanitarie <i>hub</i> di riferimento per la specifica	
	condizione clinica.	
	ART. 3 Condizioni Operative	
	Le modalità di effettuazione del trasporto sanitario urgente tempo-	
	dipendente e le circostanze che prevedono l'attivazione della	
	SOREU da parte della ASST di Crema, sono di seguito descritte.	
	La SOREU territorialmente competente si impegna a mettere a	
	disposizione un mezzo di soccorso di base (MSB) con almeno due	
	soccorritori certificati, compatibilmente con le contingenti attività di	
	soccorso territoriale, per il trasporto dei suddetti pazienti.	
	L'ASST si impegna a attivare una propria équipe sanitaria per	
	l'accompagnamento dei pazienti durante il trasporto in ambulanza	
	e a provvedere al completamento delle dotazioni sanitarie non	
	presenti sul MSB. Il personale sanitario dell'ASST, che ha in carico il	
	paziente, mantiene la responsabilità della gestione clinica dello	
	stesso fino alla presa in carico da parte dell'équipe sanitaria del DEA	
	del Presidio di Crema dell'ASST di Crema o ad altra struttura	
	Pagina 3 di 9	

	ospedaliera <i>hub</i> di riferimento per la specifica patologia clinica.	
	E' facoltà del medico che ha in cura il paziente presso l'ASST	
	decidere le modalità di accompagnamento, fatto salvo che il livello	
	di assistenza da garantire al paziente durante il trasporto non può	
	essere inferiore a quello assicurato dall'ASST stessa al momento della	
	richiesta di trasferimento. Esclusivamente in caso di indisponibilità	
	della propria équipe sanitaria di accompagnamento, per un	
	contestuale impegno in altra emergenza interna alla struttura o altro	
	trasporto sanitario, l'ASST può richiedere alla SOREU l'invio di un	
	mezzo di soccorso avanzato MSA2 (mezzo con medico ed infermiere	
	a bordo), che viene messo a disposizione compatibilmente con le	
	contingenti attività di soccorso nel territorio; ovvero il MSA 2 potrà	
	essere messo a disposizione in prima istanza, se competitivo e non	
	già impegnato, secondo quanto previsto nell'allegato 4 della DGR	
	2933 del 2014, di cui per comodità si allegata la tabella riepilogativa.	
	La Direzione Medica dei Presidi dell'ASST di Crema si impegna entro	
	30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione a inviare un	
	allegato tecnico con le caratteristiche dettagliate dei presidi di	
	afferenza, specificando in particolare quali tra i presidi afferenti	
	svolgano anche, o esclusivamente, attività riconducibili a quelle	
	oggetto della citata DGR n. XI/2019 del 31/7/2019 (PreSST, POT,	
	degenze sub-acute, post-acute, degenze di comunità).	
	Ai fini della corretta gestione delle pratiche, l'ASST mette a	
	disposizione quale referente il Sig./Dott. Giovanni Viganò di cui ai	
	recapiti telefonici 338-4955130.	

	Art. 4 Condizioni economiche	
	Per ogni trasporto di paziente con MSB l'ASST riconosce ad AREU un	
	costo pari a € 113,60/ora, rapportato al tempo di effettivo utilizzo del	
	mezzo, così come rendicontato dalla SOREU e come validato dal	
	referente dell'ASST di Crema.	
	Nel caso in cui la SOREU competente per territorio metta a	
	disposizione un MSA2, l'ASST riconosce ad AREU un costo pari a €	
	267,68/ora, rapportato al tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così	
	come rendicontato dalla SOREU e come validato dal referente	
	dell'ASST di Crema.	
	L'ASST riconosce sin da ora che i costi sopra esposti si applicano	
	anche al rientro della propria equipe sanitaria in Struttura effettuato	
	dal MSB impegnato nel trasporto urgente tempo dipendente.	
	L'ASST si impegna a versare quanto indicato ai capoversi precedenti	
	entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura emessa da	
	AREU. A tal fine, si riporta di seguito il codice univoco aziendale	
	4ZBWHB.	
	I predetti importi/ora sono determinati in base ai costi medi regionali	
	di riferimento per MSB e MSA2.	
	In sede di rinnovo dell'accordo le tariffe indicate possono subire delle	
	variazioni al fine di consentire l'effettiva copertura dei costi sostenuti	
	da AREU, rappresentando gli stessi il rimborso delle spese sostenute	
	per l'espletamento del servizio.	
	ART. 5 – Rapporti	
	Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario	
		Pagina 5 di 9

	connessi con l'espletamento dell'attività intercorrono esclusivamente	
	tra le parti contraenti.	
	ART. 6 – Durata	
	Gli effetti del presente accordo hanno decorrenza dalla data di	
	sottoscrizione sino al 31/12/2024, fatti salvi gli eventuali intercorsi	
	rapporti a far data dal 1/7/2022 per evitare di interrompere un	
	servizio essenziale di assistenza e trasporto reso a favore di pazienti	
	tempo dipendenti presso l'ASST di Crema nelle more del	
	perfezionamento della convenzione, con esclusione del tacito	
	rinnovo.	
	Entrambe le parti potranno recedere dall'accordo con un preavviso	
	scritto di almeno 30 giorni, tramite i seguenti indirizzi di posta	
	elettronica certificata: per AREU protocollo@pec.areu.lombardia.it –	
	per ASST protocollo@pec.asst-crema.it .	
	Le parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una	
	proroga anche minima della convenzione, senza modifiche neppure	
	parziali del presente accordo, potranno procedere alla	
	formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza entro 60	
	giorni antecedenti alla scadenza, mediante PEC.	
	In caso di mancato pagamento delle fatture emesse da AREU, nei	
	termini previsti nel precedente art. 4, da parte dell'ASST, il presente	
	accordo si ritiene in prima istanza sospeso, e a successivo mancato	
	pagamento risolto. AREU provvede, nei predetti casi, ad aggiornare	
	l'ATS di riferimento per le determinazioni di competenza e, a tutela	
	dei propri diritti, al recupero del credito vantato.	
		Pagina 6 di 9

	ART. 7 – Imposte ed oneri	
	Le imposte e gli oneri simili per la regolarizzazione del presente	
	accordo, anche ai fini dell'imposta di bollo, sono a carico dell'ASST.	
	Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come	
	disposto dall'art. 5 del DPR n. 131/86.	
	ART. 8 – Controversie	
	In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione	
	del presente accordo, le parti tenteranno la composizione della	
	stessa in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le parti	
	devolveranno la controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal	
	fine la competenza esclusiva del Foro di Milano.	
	ART. 9 – Piano di prevenzione della corruzione – Codice di	
	comportamento	
	Le Parti con la sottoscrizione del presente accordo, si impegnano al	
	reciproco rispetto dei documenti Piano di prevenzione della	
	corruzione e Codice di comportamento (tutti visibili e consultabili sui	
	rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante	
	delle obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza	
	anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.	
	ART. 10 – Trattamento dei dati personali	
	Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal	
	Regolamento UE n. 2016/679 ("Regolamento Generale sulla	
	protezione dei dati personali"), nonché alla normativa nazionale	
	vigente in materia (D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ai provvedimenti	
	dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.	
		Pagina 7 di 9

Letto, approvato e sottoscritto, data dell'ultima sottoscrizione.

AREU rappresentata dal Direttore Generale p.t. Dott. Alberto Zoli

ASST rappresentata dal Direttore Generale p.t. Dott.ssa Ida Ramponi

Le parti stipulanti approvano specificatamente l'articolo relativo alla competenza del Foro.

AREU rappresentata dal Direttore Generale p.t. Dott. Alberto Zoli

ASST rappresentata dal Direttore Generale p.t. Dott.ssa Ida Ramponi

Criteri di collaborazione Ospedale - Servizio di Emergenza Territoriale 118 nell'organizzazione dei Trasporti Sanitari Secondari					
		H con o senza DEA/EAS/PS/PPI con Terapia Intensiva	1.H con o senza PS/PPI <u>senza Terapia Intensiva</u> 2. Presidio Riabilitativo distanti meno di 20 KM da Struttura aziendale sede di DEA/EAS o PS con T.I.	1. H con o senza PS/PPI <u>senza Terapia Intensiva</u> 2. Presidio Riabilitativo distanti più di 20 KM da Struttura aziendale sede di DEA/EAS o PS con T.I.	RSA/ POT
TSSP <i>Trasporto soccorso sanitario programmato</i>		Equipe sanitaria e mezzo di trasporto dell'Ospedale Nessun coinvolgimento 118 : no MSA no MSB			
<i>Trasporto sanitario secondario URGENTE</i> da Reparto	Differibile (TSSUd)	Equipe sanitaria e mezzo H	Equipe sanitaria e mezzo H	Equipe sanitaria e mezzo H	Mezzo ed equipe soccorso Servizio 118
	Tempo dipendente (TSSUtd)	1^opzione: equipe e mezzo dell' H MSB 118, se conv. con AREU 2^ opzione <u>solo se</u> equipe H è già impegnata in altro trasporto, equipe e mezzo Servizio 118	1^opzione: equipe e mezzo dell' H MSB 118, se conv. con AREU 2^ opzione: <u>solo se</u> equipe H è già impegnata in altro trasporto, equipe e mezzo Servizio 118	1^opzione: MSA, se in sede competitiva e se non già impegnato (con MSB, se MSA è su VLV) 2^ opzione: Equipe sanitaria e mezzo H	Mezzo ed equipe sanitaria Servizio 118
<i>Trasporto sanitario secondario URGENTE</i> da Pronto Soccorso	Differibile (TSSUd)	Equipe sanitaria e mezzo H	Equipe sanitaria e mezzo H	Equipe sanitaria e mezzo H	/
	Tempo dipendente (TSSUd)	1^opzione: equipe e mezzo dell' H MSB 118 se conv. con AREU 2^ opzione <u>solo se</u> equipe H è già impegnata in altro trasporto, equipe e mezzo Servizio 118	1^opzione: equipe e mezzo dell' H MSB 118, se conv. con AREU 2^ opzione: <u>solo se</u> equipe H è già impegnata in altro trasporto, equipe e mezzo Servizio 118	1^opzione: MSA, se in sede competitiva e se non già impegnato (con MSB se MSA è su VLV) 2^ opzione: Equipe sanitaria e mezzo H	/